

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 novembre 2014.

Nomina dell'on. dott.ssa Paola DE MICHELI e dell'on. Davide FARAONE a Sottosegretari di Stato, rispettivamente, all'economia e alle finanze e all'istruzione, all'università e alla ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L'on. dott.ssa Paola DE MICHELI e l'on. Davide FARAONE sono nominati Sottosegretari di Stato, rispettivamente, all'economia e alle finanze e all'istruzione, all'università e alla ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3032

14A09240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 2014.

Attuazione dell'articolo 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante autorizzazione ad apportare modifiche alle procedure di pagamento della quota nazionale di competenza del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 - con il quale il Ministro del tesoro viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» ed in particolare l'articolo 1, commi da 240 a 246;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, recante modifica, da ultimo, delle procedure di pagamento delle quote poste a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure di pagamento del richiamato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in coerenza con l'evoluzione della corrispondente normativa comunitaria e nazionale;



Decreta:

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111, del 15 maggio 2007, è sostituito dal seguente:

“Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di finanziamento poste a proprio carico, con le seguenti modalità:

a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali (FESR e FSE), dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per la pesca (FEAMP), dal Fondo Europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD), nonché dagli altri Fondi della programmazione pluriennale comunitaria definiti di concerto con la Commissione europea, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo, in coerenza con le procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

b) per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da strumenti e linee del bilancio UE, diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a)* del presente decreto, il Fondo eroga le quote a proprio carico in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie. Su motivata richiesta delle Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi di cui alla presente lettera *b)*, il Fondo può erogare risorse a titolo di prefinanziamento, a valere sia sulla quota comunitaria che di cofinanziamento statale, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi stessi. Al reintegro dei prefinanziamenti assegnati, si provvede, per la quota UE, a valere sui successivi accrediti comunitari in favore degli interventi interessati e, per la quota di cofinanziamento statale, a valere sui rimborsi maturati su detta quota per effetto delle spese sostenute e rendicontate per gli interventi stessi;

c) per gli altri interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo ai sensi di specifiche disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi, il Fondo eroga le proprie risorse nei termini seguenti:

- erogazione iniziale, fino al limite del 40% delle risorse assegnate all'intervento, su motivata richiesta dell'Amministrazione pubblica titolare, rivolta ad assicurare il tempestivo avvio dell'intervento stesso;

- pagamenti intermedi, fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di pagamento presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante il regolare stato di avanzamento dell'intervento;

- saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di saldo presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante la positiva conclusione dell'intervento.

d) per le anticipazioni di cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo di rotazione eroga le relative risorse, nel limite complessivo annuo di 500 milioni di euro, al netto dei reintegri, sulla base di motivate richieste dell'Amministrazione pubblica titolare dell'intervento, tenuto conto della dotazione finanziaria dell'intervento stesso. Le risorse anticipate in base alla presente lettera *d)* sono reintegrate al Fondo di rotazione secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 147/2013. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del mancato riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, le Amministrazioni titolari del relativo intervento attivano le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge n. 147/2013.

Per gli interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, le rispettive Amministrazioni pubbliche titolari assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, acquisiscono e conservano tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi stessi ed ai controlli svolti. Tale documentazione è resa disponibile dalle stesse Amministrazioni per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

Le Amministrazioni titolari degli interventi assicurano, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali irregolarità e/o abusi nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le predette Amministrazioni sono altresì responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle corrispondenti somme erogate.”

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.
n. 3301

14A09097

